Cassazione Civile, sez. III – 08/05/2006, n. 10493. Pres. Sabatini. Est. Travaglino.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2001, l'avvocato C.G. convenne in giudizio, dinanzi alla Corte di appello di Milano, S.M., impugnando la sentenza del tribunale meneghino che, in accoglimento della domanda proposta dal S., lo aveva condannato a risarcire i danni da questi subiti (per un importo pari a L. 70 milioni) in conseguenza di una prestazione professionale da lui negligentemente svolta.

La vicenda processuale trae origine da un incidente stradale occorso al S., travolto, nel 1981, mentre viaggiava a bordo del suo motorino, dalla pala di un trattore idraulico. La Duomo Assicurazioni, società assicuratrice di V.R. (presunto conducente del veicolo investitore), aveva corrisposto al danneggiato l'intero massimale di polizza a titolo di risarcimento (dal quale il S. aveva detratto, consegnandolo a titolo di acconto, la somma di 4.500.000 in favore dell'avvocato C. quale compenso per le trattative svolte con l'assicurazione). Il legale, peraltro, ritenendo i danni subiti dal proprio assistito superiori a quelli liquidati, aveva citato in giudizio (era il 23.2.1984) V.R., da lui ritenuto il conducente del trattore, nonostante il rapporto di carabinieri relativo al sinistro indicasse come tale, invece, V.S.. Nel novembre del 1985 (a quattro anni dal sinistro), V.R. si sarebbe poi costituito in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, eccezione disattesa in primo grado dal tribunale dal Monza (che aveva accolto la domanda risarcitoria nei suoi confronti, condannandolo al pagamento della somma di circa 50 milioni di lire),

ma riconosciuta fondata dalla Corte di appello di Milano, che aveva alfine ritenuto insussistente la sua qualità tanto di conducente quanto di proprietario del veicolo, mandandolo assolto da ogni addebito. Di qui, la richiesta risarcitoria del S. per negligenza professionale nei confronti del C., richiesta, come sopra esposto, accolta in primo grado dal tribunale di Milano con decisione confermata dalla Corte di appello, che rigetterà il gravame dell'avvocato C. ritenendo, in fatto, che il rapporto sull'incidente redatto dai Carabinieri, da cui risultava il nome esatto del conducente del veicolo investitore, fosse stato consegnato al proprio legale fin dal primo incontro da parte del S., ed aggiungendo ancora che, pur in assenza di tale consegna spontanea, sarebbe comunque risultato preciso onere del legale stesso indagare circa l'esistenza di tale, fondamentale atto pubblico, procurandosene la consegna. Rileva ancora il giudice di seconde cure che, anche a prescindere dalla consegna e dalla conoscenza del rapporto d'incidente stradale, era altresì rilevabile, dalla corrispondenza prodotta dal S. in primo grado, l'esistenza di seri dubbi circa la effettiva intestazione del trattore-pala, mentre la (pur eccepita) prescrizione del diritto al risarcimento vantato dall'appellato non si era in realtà compiuta, non potendo essa che cominciare a decorrere dal giorno in cui il giudizio di secondo grado aveva consentito, con la sua conclusione, la definitiva predicabilità di una negligenza professionale del C.. La Corte d'appello di Milano riconoscerà poi a quest'ultimo, in accoglimento di una sua specifica domanda, il diritto al compenso per l'attività professionale prestata in favore del S. (diritto, peraltro, mai contestato dall'appellato, che si era limitato a chiederne la compensazione con il proprio controcredito risarcitorio), detratti gli acconti già versati.

Per la cassazione della sentenza della corte d'appello milanese ricorre dinanzi a questa Corte l'avvocato C..

Resiste con controricorso S.M..

Le parti non hanno depositato memorie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, articolato in tre motivi di doglianza, è infondato.

Esso va, pertanto, rigettato.

Con il primo motivo, si lamenta essere la motivazione logicamente viziata nella parte in cui, in relazione alla presunta responsabilità professionale del C., non ha esaminato sufficientemente i punti decisivi della controversia prospettati dal legale e volti ad escludere tale responsabilità. La Corte meneghina, a detta del ricorrente, da un canto, non avrebbe attribuito alcun rilievo alla circostanza secondo la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano aveva archiviato l'esposto presentato dal S. in relazione all'intera vicenda, non ravvisando nel suo comportamento alcun profilo disciplinarmente sanzionabile, dall'altro, avrebbe erroneamente valutato le deposizioni rese nel corso del giudizio di merito dalla moglie e dal figlio del S. in ordine alla presunta consegna del rapporto dei CC. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

infondato, nella parte in cui lamenta la omessa considerazione degli esiti disciplinari della vicenda imputata al C. - attesa la assoluta autonomia della funzione disciplinare rispetto al giudizio civile e la strutturale diversità di fini rispettivamente perseguiti, di talchè deve ritenersi che esuli dall'ambito funzionale del procedimento dinanzi al consiglio dell'ordine l'analisi delle scelte tecnico-professionali compiute da un avvocato, a meno che queste non assumano una

autonoma rilevanza sotto il profilo della condotta contraria ai doveri imposti dalla legge e dall'etica riverberantesi sull'immagine, il prestigio, il decoro dell'ordine -; inammissibile, nella parte in cui deduce una pretesa erroneità di valutazione del materiale probatorio assunto nei gradi di merito, poichè, pur lamentando formalmente un difetto di motivazione, esso si risolve, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di appello, evidente apparendo come il ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si limiti ad invocare una diversa lettura delle risultanze come accertate e ricostruite dalla corte di merito. Censura inammissibile perchè la valutazione delle risultanze probatorie non meno che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri (così come la scelta, fra le deposizioni da essi rese, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione), involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo - sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica - dell'esame

e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno al giudizio di Cassazione). Senza considerare, ancora, che la motivazione della corte di appello si fonda, in realtà, su di una duplice ratio decidendi, avendo quel giudice chiaramente mostrato, al di là ed a prescindere dalla tempistica della consegna del verbale dei CC, di ritenere comunque censurabile, sotto il profilo della diligenza adoperata, il comportamento del professionista che aveva l'indiscutibile obbligo di procurarsi tutta la necessaria documentazione onde accertare con esattezza il nome del conducente del veicolo danneggiante.

Con il secondo motivo, si lamenta una erronea interpretazione delle norme che regolano la prescrizione, avendo prima il tribunale, poi la Corte di merito, falsamente applicato tali norme con riferimento al dies a quo del diritto al risarcimento del danno spettante al S., erroneamente identificandolo con quello della notifica della sentenza di secondo grado che definitivamente ebbe ad accertare la carenza di legittimazione passiva di V.R..

Il motivo è destituito di giuridico fondamento.

La corte meneghina ha, nella specie, correttamente applicato il principio di diritto contenuto nella norma di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, e, con incensurabile apprezzamento di fatto, perchè sorretto da logica e congrua motivazione, ha ritenuto, nella specie, che il S. avesse avuto contezza del danno subito soltanto dal momento dell'accertamento giudiziale della carenza di legittimazione passiva di V.R., momento in cui, cioè, il danno si era manifestato all'esterno nella sua oggettività, divenendo per l'effetto percepibile, conoscibile, azionabile sul piano della richiesta risarcitoria (arg. ex Cass. 9927/2000, 8845/1995, 3691/1995).

Con il terzo motivo, si lamenta una pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, pur affermando la colpa per negligenza del C. nell'espletamento della sua attività professionale, gli aveva purtuttavia liquidato i compensi in relazione proprio a tale, negligente attività.

Il motivo è privo di pregio.

Esso, difatti, si infrange contro il fondamentale principio processualcivilistico della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: avendo il S. chiesto soltanto di compensare l'eventuale

credito professionale vantato dall'avv. C. con il proprio credito risarcitorio, in alcun modo il giudice di merito (pena l'emanazione di una illegittima sentenza ultra petita) avrebbe potuto d'ufficio escludere il diritto al compenso addotto dal professionista, dovendosi, per converso, limitare ad una pronuncia di liquidazione/compensazione di tale credito, come, del tutto correttamente (anche in punto di valutazione della rilevanza degli acconti versati) ha mostrato di fare con la sentenza impugnata.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2006